DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 2014

che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri

[notificata con il numero C(2014) 7139]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/704/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (²), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 6, paragrafo 5,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- La decisione 2009/821/CE della Commissione (4) stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti (1)in conformità delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell'allegato I di detta decisione.
- La Danimarca ha comunicato che il posto d'ispezione frontaliero di Kolding dovrebbe essere soppresso dall'elenco (2) delle voci relative a tale Stato membro. La Germania ha comunicato che il posto d'ispezione frontaliero di Düsseldorf dovrebbe essere soppresso dall'elenco delle voci relative a tale Stato membro. È quindi opportuno modificare di conseguenza gli elenchi delle voci riguardanti tali Stati membri di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- In seguito alle comunicazioni della Spagna e dei Paesi Bassi è opportuno modificare le voci relative ai posti d'ispezione frontalieri presso gli aeroporti di Barcellona, Gran Canaria e Tenerife Sur in Spagna e presso il porto di Rotterdam nei Paesi Bassi nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (4) In seguito all'esito soddisfacente di un audit effettuato dal servizio di audit della Commissione (precedentemente noto come servizio ispettivo della Commissione), l'Ufficio alimentare e veterinario (UAV), il posto d'ispezione frontaliero di Nuuk, in Groenlandia, può essere riconosciuto per tutte le categorie di prodotti non destinati al consumo umano. È quindi opportuno modificare di conseguenza la voce in questione relativa a tale posto d'ispezione frontaliero di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- L'UAV ha effettuato degli audit in Croazia, in seguito ai quali ha rivolto alcune raccomandazioni a tale Stato membro. La Croazia ha seguito tali raccomandazioni in modo soddisfacente, con un piano d'azione e con le modifiche delle categorie di riconoscimento del posto d'ispezione frontaliero di Rijeka (Fiume). È quindi opportuno modificare di conseguenza la voce relativa a tale posto d'ispezione frontaliero di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE.
- Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli (7) animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1).

HA	ADOTTATO I A	PRESENTE	DECISIONE:

IT

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2009/821/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2014

Per la Commissione Tonio BORG Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato I della decisione 2009/821/CE è così modificato:

- 1) nella parte relativa alla Danimarca la voce relativa al porto di Kolding è soppressa;
- 2) nella parte relativa alla Germania la voce relativa all'aeroporto di Düsseldorf è soppressa;
- 3) la parte relativa alla Spagna è così modificata:

IT

О
О
(*)»
, E (*), O»